

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

2° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MARZO 1997

Presidenza del presidente CARELLA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2211) *Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 9, 14

BRUNI (*Misto*) 13

DANIELE GALDI (*Sin. Dem.-l'Ulivo*).... Pag. 10
MONTELEONE (*AN*) 11
NAPOLI Roberto (*CCD*) 10
RONCONI (*CDU*) 12
TOMASSINI (*Forza Italia*) 8, 9,
TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale* 8
VALLETTA (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), *relatore alla Commissione* 8
ZILIO (*PPI*) 13

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2211) Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2211.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri. Ricordo che si è conclusa la discussione generale e si sono avute le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Avverto che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole».

Do ora lettura del parere della 5^a Commissione:

«La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta ad eccezione che sull'articolo 1, lettera g), e sull'articolo 2, su cui il parere è contrario.

Formula altresì parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1 e 1.2».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base:

a) delle disposizioni relative alla istituzione e alla gestione del «Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 1 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19

marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

b) delle disposizioni amministrative e contabili previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

c) delle disposizioni relative alla composizione della commissione istruttoria istituita ai sensi dell'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo 2 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 3 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

d) delle disposizioni relative al riparto ed al trasferimento alle regioni degli stanziamenti del Fondo di cui alla lettera a), previste dall'articolo 4 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

e) delle disposizioni relative alla istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, di un nucleo operativo per la verifica sul territorio degli interventi nel settore delle tossicodipendenze previste dall'articolo 1 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539, non convertiti in legge, e dall'articolo 5 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

f) delle disposizioni relative alla istituzione del servizio telefonico di informazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, previste dall'articolo

5, comma 1, lettera *c*), dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288, e 18 settembre 1995, n. 383, non convertiti in legge, e dall'articolo 6 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge;

g) delle disposizioni in materia di personale operante, sia in ordinario rapporto di impiego sia in rapporto di convenzione, nei Servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali (SERT) di cui all'articolo 5 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 8 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 novembre 1995, n. 487; di cui all'articolo 1 dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21; 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268, non convertiti in legge;

h) delle disposizioni in materia di uso degli immobili di cui all'articolo 4 dei decreti-legge 14 luglio 1993, n. 226; 8 settembre 1993, n. 347; 8 novembre 1993, n. 437; 7 gennaio 1994, n. 9; 8 marzo 1994, n. 165; 6 maggio 1994, n. 274; 15 luglio 1994, n. 446; 19 settembre 1994, n. 539; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1994, n. 633; 16 gennaio 1995, n. 19; 17 marzo 1995, n. 82; 19 maggio 1995, n. 181; di cui all'articolo 6 dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 288; 18 settembre 1995, n. 383; di cui all'articolo 7 dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 487; 18 gennaio 1996, n. 20; 19 marzo 1996, n. 130; 17 maggio 1996, n. 267; 16 luglio 1996, n. 375, e 13 settembre 1996, n. 476, non convertiti in legge.

2. Le somme stanziare presso il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentati sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 15 settembre 1995 dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, finalizzati:

a) ad iniziative di razionalizzazione dei sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati, che abbiano per obiettivo la messa a punto di efficaci metodologie di verifica degli interventi anche a distanza di tempo;

b) alla elaborazione e alla realizzazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte dall'Unione europea;

c) al potenziamento dei servizi di istituto volti a contrastare la diffusione delle tossicodipendenze e a stimolare la crescita di modelli comportamentali antagonisti del fenomeno, per la parte non coperta dai finanziamenti ordinari;

d) alla realizzazione di programmi di studio sulla prevenzione primaria della tossicodipendenza, sulle patologie correlate nonchè sui quadri clinici e sui danni associati all'uso delle nuove sostanze sintetiche;

e) ad iniziative di informazione e sensibilizzazione;

f) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;

g) alla realizzazione di programmi organici e specifici di educazione alla salute presso le scuole di ogni ordine e grado, da sviluppare lungo l'intero arco della carriera scolastica, anche con riferimento alla prevenzione della tossicodipendenza, prevedendo la partecipazione di esperti specialisti al Dipartimento per gli affari sociali.

4. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati dalle regioni entro il 30 settembre 1995, finalizzati:

a) alla formazione integrata degli operatori dei servizi pubblici, degli enti iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del volontariato per l'assistenza socio-sanitaria delle tossicodipendenze, anche con riguardo alle problematiche derivanti dal trattamento di tossicodipendenti sieropositivi;

b) alla formazione di operatori per la elaborazione di sistemi di verifica e di valutazione degli interventi.

5. Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonchè sugli specifici risultati conseguiti.

6. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti presentati al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre 1995 dagli enti locali e dalle aziende unità sanitarie locali finalizzati:

a) alla prevenzione e al recupero dalla tossicodipendenza e dalla alcoldipendenza correlata;

b) alla riduzione dei danni correlati all'uso di sostanze stupefacenti nonchè all'attivazione di servizi sperimentali di prevenzione e recupero sul territorio finalizzati alla riduzione del danno, con particolare riferimento ai centri di accoglienza a bassa soglia e alle unità di strada.

7. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisio-

ne i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.

8. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti, non altrimenti finanziati con contributi pubblici, presentati al comune territorialmente competente entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dagli enti, dalle organizzazioni di volontariato, dalle cooperative e dai privati che operino senza scopo di lucro, iscritti agli albi di cui all'articolo 116 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ovvero, in caso di mancata istituzione dell'albo e nelle more della registrazione temporanea, che si coordinino con la regione o con l'azienda unità sanitaria locale mediante apposite convenzioni, finalizzati:

a) alla prevenzione della tossicodipendenza e della alcoldipendenza correlata nonché al recupero e al reinserimento sociale e professionale dei tossicodipendenti, in raccordo con la programmazione dell'ente locale competente;

b) al sostegno delle attività di recupero e di reinserimento sociale già avviate e dettagliatamente documentate;

c) all'attivazione dei servizi sperimentali di cui al comma 6, lettera b), ai quali si applicano le disposizioni indicate al comma 7.

9. Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di reinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento per gli affari sociali entro il 31 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali, e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.

10. I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127, comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con un rappresentante di cia-

scuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.

11. Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.

12. Il funzionario delegato dispone una anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuato ai sensi del comma 14.

13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.

14. I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Alla fine della lettera g), dopo le parole: «non convertiti in legge» aggiungere le seguenti parole: «, estesi, mediante concorsi riservati, a tutti coloro che da almeno 1 anno abbiano svolto lavoro dipendente o a rapporto professionale a qualunque categoria appartengano;».

1.1

TOMASSINI

Alla fine della lettera g), dopo le parole: «non convertiti in legge» aggiungere le seguenti parole: «, estesi, con l'immissione in ruolo tramite concorso riservato per titoli, a coloro che si trovino alla data di entrata in vigore della presente legge, nella posizione prevista dal disposto dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legge 13 settembre 1996, n. 478, anche se in carenza del formale atto di incarico richiesto e/o in assenza della delibera istitutiva del SERT, purchè abbiano di fatto operato ai sensi dei su citati commi;».

1.2

TOMASSINI

TOMASSINI. In base ad una attenta lettura del testo del disegno di legge in esame, ritengo opportuno sottolineare che nella sanatoria oggetto del provvedimento non è ricompresa quella parte di personale che, ovviamente fino al momento in cui i decreti erano in vigore, ha operato nei SERT per un periodo non inferiore ad un anno, sostanzialmente con le stesse modalità riconosciute al resto del personale. Gli emendamenti da me presentati, pertanto, sono diretti a compiere un atto di giustizia attraverso il riconoscimento dei diritti di questi soggetti.

VALLETTA, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati dal senatore Tomassini e lo invito pertanto a ritirarli; essi, infatti, non tengono conto della linea già adottata nella discussione generale, e non considerano inoltre che oggetto del provvedimento è una sanatoria e non un intervento di rinnovamento del settore.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Vorrei precisare che la questione relativa all'inquadramento del personale era già compresa nell'ipotesi originaria, ma durante la discussione di ieri la Commissione bilancio, insieme al Governo, ha prospettato una soluzione che non ha convinto la Commissione affari sociali della Camera, per cui abbiamo ritenuto opportuno provvedere ad uno stralcio di tale punto collegandolo alle altre parti del disegno di legge di iniziativa governativa già all'esame della Camera dei deputati.

TOMASSINI. In virtù di quanto detto dal relatore e del chiarimento fornito dal Ministro (per causa di forza maggiore ero assente durante la discussione svoltasi nella giornata di ieri), pur convinto che sarebbe più giusto il tipo di estensione da me prospettato, al fine di rendere più agile e più rapido l'*iter* di questo disegno di legge, ormai non più prorogabile, ritiro gli emendamenti 1.1 e 1.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1358 e 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, in quelli successivi. Le somme del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga ripartite nell'esercizio finanziario 1996 tra i capitoli di spesa dei Ministeri di cui all'articolo 127 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate nell'esercizio medesimo, possono esserlo nell'esercizio successivo.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

TOMASSINI. Vorrei riempire un vuoto apertosi ieri in discussione generale cogliendo ora, in fase di dichiarazione di voto, l'occasione per ricordare la nostra disponibilità ad accettare lo stralcio di determinate parti del disegno di legge originario. Pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia esprimo voto favorevole al provvedimento di sanatoria, anche se siamo convinti che la sanatoria non sia di per se stessa sufficiente.

Esprimiamo inoltre il nostro compiacimento per la Conferenza nazionale sulla tossicodipendenza che sarà inaugurata domani a Napoli dal Ministro. Si tratta di una vittoria conseguita secondo importanti modalità che ci auguriamo sarà propedeutica ad una legge complessiva volta al riordino e alla regolamentazione di questo settore: riordino e regolamentazione che, nell'ambito dell'attuazione del precedente

decreto emanato in materia, erano stati oggetto di discussione e di contrapposizioni in questa Commissione.

È fondamentale varare una legge-quadro complessiva che contenga norme molto precise in ordine all'accredito dei centri che trattano i casi di tossicodipendenza attraverso idonee terapie e cure. È inoltre necessario non soltanto offrire al privato sociale la possibilità di svolgere un'azione sussidiaria ben regolamentata, ma anche e soprattutto permettere che i metodi di cura vengano applicati con rigore scientifico affinché si possa dar spazio ad un'ampia sperimentazione per valutare realmente i risultati. È necessario attivare un *mix* di procedure che non comporti soltanto una socializzazione o una sanitarizzazione del problema, ma un equilibrio complessivo tra questi due aspetti.

In ultimo (ma non per importanza) affermo che la posizione degli psicologi e degli psicoterapeuti deve tendere ad una precisa definizione.

DANIELE GALDI. Nel dichiarare il voto favorevole al disegno di legge in esame, voglio anch'io sottolineare l'importanza del convegno che si aprirà domani a Napoli, che rappresenta un'iniziativa attesa da tempo. Ritengo inoltre utile porre a confronto le varie esperienze di coloro che in questi anni hanno lavorato sul problema della tossicodipendenza, spesso in condizioni molto precarie e difficili. È necessario che lo Stato si riappropri di una direzione unitaria dei servizi sociosanitari e di una loro integrazione, in modo da consentire, in tempi non troppo lunghi, di incidere veramente sulla fase della prevenzione della tossicodipendenza.

Esamineremo in seguito nel merito la parte restante del disegno di legge, e rinviando quindi a quel momento un approfondimento della discussione. Probabilmente avremmo potuto conseguire questi risultati già diverso tempo fa, ma ciò non è stato possibile a causa del bicameralismo perfetto che, costringendoci ad esaminare ogni provvedimento più volte, ha creato diversi problemi non solo a noi legislatori, ma soprattutto a coloro che concretamente operano ogni giorno in questi servizi.

Sappiamo che, al di là di queste discussioni, c'è chi ha dovuto affrontare situazioni di emergenza molto difficoltose; e questo deve servirci anche come stimolo per una riflessione sul merito del nostro modo di operare.

In conclusione, il voto del Gruppo della Sinistra Democratica sul provvedimento in esame sarà positivo.

NAPOLI Roberto. Il Gruppo del Centro cristiano democratico voterà a favore del disegno di legge in esame, poichè riteniamo che alcune delle osservazioni che avevamo fatto in sede di prima lettura siano state accolte. Le esperienze che stanno maturando negli altri paesi europei ci insegnano che una materia delicata come quella della lotta alla droga si affronta con metodi diversi, dovuti alle diverse sensibilità; tuttavia è necessario – e non v'è dubbio che tutti siamo d'accordo su questo aspetto – un intervento pubblico

che sia il più impegnativo possibile, cosa che in Italia sta avvenendo attraverso i centri di recupero che stanno operando piuttosto bene.

Non siamo altrettanto d'accordo su un tema che diventerà oggetto di confronto anche duro tra le forze politiche, come si è visto ieri alla Camera dei deputati, quello della liberalizzazione della droga, leggera o pesante che sia (non fa alcuna differenza). Ritengo che quanto accaduto ieri nell'altro ramo del Parlamento rappresenti un elemento politico di rilievo. Su questo aspetto il confronto tra le forze politiche non sarà facile perchè investe motivazioni che vanno oltre la scelta politica, convinzioni profonde che ciascuno di noi si porta dietro quale bagaglio culturale e politico.

Mi auguro che la Conferenza di Napoli, cui parteciperemo e che domani pomeriggio sarà aperta proprio dal ministro Turco, non divenga sede di una proposta su questo specifico aspetto, che noi cattolici ovviamente non condividiamo, ma che si fermi sull'analisi di quanto si è fatto e si riterrà di fare in una materia così delicata. Comprendo quanti enfatizzano l'importanza della Conferenza di Napoli, e mi auguro che prima o poi si faccia anche quella sul lavoro che viene da tempo rinviata; ma purtroppo, come tutti sappiamo, questi appuntamenti rischiano di essere vanificati, rischiano di non rappresentare la sede di un'analisi seria, ma di divenire semplicemente la sede di una disputa tra chi è favorevole e chi non lo è. Se così accadesse, probabilmente – e lo dico da campano, che conosce l'indice di tossicodipendenza della città di Napoli e delle altre province della regione – perderemmo una importante occasione per ragionare su di un problema serio, alla cui soluzione tutti vogliamo concorrere.

Con questo senso di responsabilità noi cristiano democratici – che sulla tossicodipendenza abbiamo sostenuto e sosteniamo fin dal 1994 una linea di assoluta chiarezza alla quale non abbiamo mai derogato, sottolineandola in ogni momento pubblico – vogliamo concorrere alla soluzione del problema. Ecco perchè voteremo questo provvedimento, anche se riteniamo che esso rappresenti una soluzione tampone: dato che la risposta al problema comincia ad intravedersi, e dal momento che per noi la sua importanza è prevalente rispetto alla posizione politica che deriva dall'essere maggioranza od opposizione, riteniamo di dover concorrere ad affrontarlo. Invitiamo però quanti parteciperanno alla Conferenza di Napoli – e certamente il Ministro condividerà questa posizione – ad evitare di scivolare in questo tipo di contrapposizioni. Purtroppo questo pericolo comincia a manifestarsi dopo il voto di ieri sera alla Camera sugli emendamenti dei popolari, del PDS e del Polo; auguriamoci che ciò non avvenga.

MONTELEONE. Credo di dover anzitutto spiegare perchè il Gruppo Alleanza Nazionale esprimerà un voto favorevole su questo disegno di legge. In primo luogo per coerenza, in quanto si è arrivati ad attuare alcune delle modalità che ci eravamo permessi di suggerire; resto comunque dell'avviso che il ritardo con cui questa legge interviene sia da attribuire soprattutto alla difficoltà di trovare

il supporto economico necessario perchè potesse avere avvio la prima fase, quella dello stralcio.

Il secondo motivo del nostro favore è dovuto al fatto che il provvedimento individua un momento di prevenzione, e questo è un dato estremamente significativo. D'altronde il fattore prevenzione in ogni momento ci ha trovato disponibili, e continueremo ad esserlo. Abbiamo qualche riserva sulla lettera *b*) del comma 6 dell'articolo 1, ove si parla di riduzione del danno; tuttavia, poichè è stata data assicurazione che si tratta di un problema circoscritto al periodo tra il 1994 ed il 1996, dopo di che si imposterà una nuova fase, ritengo che tale riserva non debba condizionarci nell'esprimere un voto positivo sul provvedimento.

Per quanto concerne la Conferenza di Napoli, cui domani la maggior parte di noi sarà presente, ciascuno arriverà in quella sede con le proprie posizioni che sono ormai chiare e definite e che comporteranno una serie di riflessioni. E poichè anche in questa Commissione su tante questioni si è riusciti a trovare un accordo, non già tanto per legiferare, ma che rappresentava un reale punto d'intesa (mi riferisco ad esempio alla questione dei trapianti), mi auguro che anche per questa materia avvenga lo stesso.

Quello delle tossicodipendenze è un problema gravissimo; auspico quindi che si arrivi a Napoli (pur fermi nelle proprie posizioni) portando ciascuno un contributo. Su questo argomento non si può mediare: o si è per una linea o si è per l'altra, qualunque essa sia, proibizionista o anti-proibizionista; l'importante però è che ci si adoperi per la soluzione di un problema che ormai non è nazionale ma che da tempo è a livello mondiale. In questo senso le esperienze degli altri paesi vanno considerate e portate al servizio di una situazione che è tra le più difficili, sulla quale non credo si possa, pur con tutte le riserve, non essere aperti a possibili soluzioni.

RONCONI. Dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CDU, anche se ritengo necessario evitare toni celebrativi e trionfalistici in ordine all'approvazione di questo disegno di legge perchè stiamo pur sempre esaminando una sanatoria volta a permettere la ridefinizione delle strutture pubbliche e private attive nel campo della lotta alle tossicodipendenze. Voglio sottolineare inoltre che i ritardi obiettivamente riscontrati nell'approvazione di questo disegno di legge non sono dovuti alle difficoltà e agli ostacoli opposti dal bicameralismo - anche se in questi giorni è tornato di moda richiamarsi a questo argomento - ma sono dovuti ad una diversità di strategie attivate nella lotta alle tossicodipendenze, diversità che il licenziamento di questo disegno di legge ha scontato.

L'approvazione delle mozioni presentate ieri alla Camera sul tema delle tossicodipendenze e la mancata approvazione di altre mozioni di segno opposto a mio avviso obbligheranno il Governo ad un impegno particolare nella ridefinizione di una normativa complessiva che ci auguriamo sia presentata in questa Commissione in tempi brevi; sarebbe grave, infatti, ritrovarci il prossimo anno a discutere ancora una volta su un disegno di legge o su un decreto di sanatoria in materia.

ZILIO. Nell'esprimere il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano vorrei sottolineare – senza fare trionfalismi, come diceva il senatore Ronconi – che questa unanimità di consensi dimostra, quanto meno, che ci troviamo di fronte ad un provvedimento molto atteso, dati i ritardi causati dalle vicende parlamentari.

Mi auguro che la Conferenza di Napoli – accompagnata anch'essa da attese altrettanto ampie e particolarmente avvertite nel paese intorno ai problemi relativi alla tossicodipendenza, anche se forse, come qualcuno ha detto, è stata enfatizzata in maniera eccessiva – riesca ad evitare il rischio di diventare una vetrina in cui si contrappongono platealmente delle posizioni radicalmente diversificate.

I partiti devono impegnarsi a risolvere e prevenire il problema delle tossicodipendenze, anche attraverso i contenuti di questo disegno di legge; e ritengo che tutti, al di là delle posizioni di schieramento o di partito, siano chiamati ad affrontare un problema che investe la coscienza collettiva e al quale si deve prestare la massima attenzione, senza lasciarsi andare a spettacolarità e senza prestarsi al gioco dei tanti mezzi di comunicazione che aspettano di scoprire le diverse contrapposizioni radicali.

Auspico che la Conferenza di Napoli possa incarnare un momento serio e profondo di riflessione e che ci permetta di dare al paese un segnale volto a dimostrare la volontà di affrontare seriamente questo problema su posizioni che non siano pregiudiziali ma qualificate.

BRUNI. Dichiaro il voto favorevole al provvedimento di sanatoria in esame a nome dei senatori di Rinnovamento Italiano appartenenti al Gruppo Misto.

Ritengo che la Conferenza di Napoli possa offrire le delucidazioni necessarie all'emanazione di una nuova normativa in materia, più confacente a risolvere i grandi problemi relativi alle tossicodipendenze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16.

